



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA DELLA ISTRUZIONE E FORMAZIONE**  
**UFFICIO SCUOLE DELL'OBBLIGO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA**

***REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ E CRITERI  
PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI  
DISABILI***

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 579 del 5/10/2012, integrato  
con modifiche apportate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 298 del 03/08/2018,  
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 28.03.2023 e con Deliberazione del  
Consiglio Comunale n.233 del 04.09.2024.*



# COMUNE DI PALERMO

## REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ E CRITERI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI

### Art. 1 Principi

In attuazione dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica e dalla vigente normativa nazionale e regionale (artt.8,11,12,13,40 legge n° 104/92, art.22 L.R. n° 15/04), nonché dallo Statuto del Comune di Palermo (art.2), il presente Regolamento disciplina l'erogazione dei contributi alle Istituzioni Scolastiche e i criteri per l'individuazione delle figure professionali per l' assistenza specialistica in favore degli alunni disabili in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/92 e – fatta salva la priorità di assistenza specialistica agli alunni disabili così come individuati dal comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92 e compatibilmente con le risorse economiche previste in bilancio – in favore di alunni portatori di disabilità sensoriale il cui P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) individui la necessità di un'assistenza specialistica alla comunicazione a prescindere dalla gravità della disabilità, nel pieno rispetto dell'art. 1, dell'art. 8 comma d, dell'art.12 commi 4 e 5, dell'art.13 comma 3 della medesima legge 104/92.

### Art. 2 Finalità

Il Comune, al fine di favorire l'inserimento degli alunni disabili frequentanti le scuole statali, regionali e comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, garantisce il servizio di assistenza specialistica mediante l'erogazione di contributi assegnati alle istituzioni scolastiche, entro i limiti complessivi degli stanziamenti in Bilancio Comunale.

### Art. 3 Obiettivi

Il servizio di assistenza specialistica si pone come obiettivo primario il raggiungimento dell'autonomia e della comunicazione personale del minore disabile.

Le attività finalizzate allo scopo sono: facilitare l'integrazione scolastica, il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità del minore disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Il successo del processo educativo dell'alunno disabile è strettamente connesso al grado di integrazione che raggiunge all'interno del gruppo classe.

**Art. 4**  
**Definizione del servizio**  
**Ruolo e compiti dell'assistente specializzato**

Il servizio di assistenza specialistica è volto ad assistere il minore disabile allo scopo di favorirne l'autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l'apprendimento, la vita di relazione e l'integrazione scolastica, al fine di scongiurare il rischio di emarginazione.

L'assistenza specialistica è prestata da personale appositamente formato, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9.

Il ruolo dell'assistente specializzato è differente sia da quello dell'insegnante di sostegno sia da quello che provvede all'assistenza igienico-personale. È una figura professionale appositamente formata, che s'inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato, P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), in base ai bisogni del minore disabile. Il suo compito è di sostenere l'alunno nell'ambito dell'autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale docente e non docente della scuola ai fini dell'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche. L'operatore specializzato non è responsabile della programmazione didattica, ma esclusivamente degli obiettivi definiti nel progetto personalizzato, inoltre, svolge all'interno del gruppo classe un'azione di intermediazione fra l'alunno disabile e i compagni. L'assistente specializzato che segue il minore disabile, dovrà prendere parte alle riunioni del G.L.H.O. (Gruppo Lavoro Handicap Operativo).

**Art. 5**  
**Soggetti destinatari**

Destinatari del servizio sono gli alunni con disabilità e riconosciuti con certificazione scolastica, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/92, rilasciata dalla Unità Operativa di N.P.I.A. (Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza) territorialmente competente, ed in possesso del Verbale integrale del G.L.H.I. (Gruppo Lavoro Handicap d'Istituto) nel quale si esplicita che il minore necessita dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

Possono essere altresì destinatari dell'assistenza specialistica – fatta salva la priorità di assistenza specialistica agli alunni disabili così come individuati dal comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92 e compatibilmente con le risorse economiche previste in bilancio – quegli alunni portatori di handicap sensoriale in possesso della sopraccitata documentazione, in cui il profilo dinamico funzionale porti ad individuare nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) la necessità di un'assistenza specialistica alla comunicazione a prescindere dalla gravità dell'handicap, cioè nel pieno rispetto dell'art. 1, dell'art. 8 comma d, dell'art.12 commi 4 e 5, dell'art.13 comma 3 della medesima legge 104/92.

**Art. 6**  
**Funzionamento e orario**

Le prestazioni si svolgeranno ordinariamente in coincidenza con le attività scolastiche e durante le attività esterne programmate dalla scuola, quali gite e uscite scolastiche. Il servizio deve essere erogato nel rispetto del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), di cui all'art. 12 della legge 104/92, secondo il monte ore stabilito dall'atto di adesione, che potrà essere modulato in base alle esigenze derivanti dalla programmazione. Il monte ore complessivo è stabilito nell'atto di adesione in relazione al numero dei soggetti da assistere e alle risorse finanziarie assegnate conformemente a quanto previsto dall'art. 11.

**Art. 7**  
**Istituzione graduatoria**

L’Ufficio di competenza, individuato dal ROUSS, al fine di istituire le tre graduatorie di assistenti specializzati distinte, così come indicato al successivo art. 9, per le attività del servizio di assistenza specialistica in favore dei minori disabili, procede alla pubblicazione di un Avviso a cui si darà ampia diffusione mediante la pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune, all’Albo Pretorio.

I richiedenti saranno inseriti nelle graduatorie nel rispetto della specificità dei titoli presentati e dell’indicazione espressa nella domanda di partecipazione. Potranno presentare domanda di inserimento nelle graduatorie tutti coloro che siano in possesso dei requisiti d’accesso indicati nell’art. 9. La valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteggi, secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico, sarà effettuata da un’apposita commissione nominata dal Dirigente dell’Ufficio di competenza, costituita da:

Il Dirigente del Servizio;

Il Funzionario amministrativo del Servizio;

Un altro funzionario dell’Amministrazione Comunale;

Un dipendente amministrativo, dell’Ufficio di competenza, con funzioni di segretario

**Art. 8**  
**Durata graduatoria**

Le graduatorie hanno validità triennale. L’Ufficio di competenza, prima della scadenza triennale, pubblica un nuovo Avviso secondo le modalità stabilite dall’art. 7, per l’istituzione delle nuove graduatorie di figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall’articolo seguente.

Le graduatorie sono aggiornate annualmente entro il mese di Settembre del triennio di riferimento. I nuovi iscritti saranno inseriti in coda all’ultimo degli iscritti e graduati secondo i titoli posseduti. Durante l’anno scolastico potrebbe rilevarsi la necessità di aprire una ulteriore finestra temporale per l’aggiornamento della graduatoria triennale. Anche in questo caso l’inserimento dei nuovi iscritti avverrebbe in coda.

**Art. 9**  
**Figure Professionali e Requisiti richiesti**

Le figure professionali autorizzate al servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico sono:

1. Operatore Specializzato
2. Assistente all’autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale uditiva.
3. Tecnico qualificato per l’orientamento, l’educazione, e l’assistenza agli studenti con disabilità sensoriale visiva.

I requisiti che devono essere posseduti dai professionisti, per l’iscrizione alle graduatorie sono i seguenti:

Operatore specializzato:

Laurea breve o magistrale in Scienze Pedagogiche o Scienze della formazione continua.

Laurea breve o magistrale in Psicologia.

Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Scienze dell'Educazione.

Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Pedagogia.

Laurea quinquennale in Psicologia vecchio ordinamento.

Laurea magistrale a ciclo unico in scienze della Formazione primaria.

Laurea breve o magistrale in tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, logopedia.

Laurea breve o magistrale in Servizio Sociale con esperienza in ambito educativo di almeno 250 ore o formazione post laurea di almeno sei mesi.

Diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente al titolo formativo di cui al D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n.5630 del 19.07.2017.

Assistente alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale uditiva:

Requisito d'accesso è il diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito psico-pedagogico, in entrambi i casi unitamente a:

titolo professionale di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili, con apposito titolo formativo di cui al D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n.5630 del 19.07.2017.

titolo professionale di Assistente alla Comunicazione o altra qualifica professionale inerente la LIS ottenuta attraverso il superamento di corsi professionali specifici di almeno 900 ore, riconosciuti e autorizzati dalla Regione Siciliana; sarà riconosciuta anche la qualifica professionale conseguita attraverso il superamento di corsi inerenti la LIS organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) precedenti al 2005.

Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza agli studenti con disabilità sensoriale visiva:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito psico-pedagogico, in entrambi i casi unitamente a almeno uno tra i titoli seguenti:

titolo professionale di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n.5630 del 19.07.2017.

diploma di "Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista" (900 ore);

attestato di "Istruttore di orientamento e mobilità";

attestato di "Educatore Tiflogico" e titoli equipollenti;

attestato "Istruttore Tifloinformatico" con titolo rilasciato dall'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.R.I.F.O.R.).

### **Art. 9 bis**

### **Graduatoria, assegnazione e adempimenti dell'Assistente Specializzato**

I professionisti inseriti a pieno titolo nella graduatoria definitiva pubblicata in esito all'emanazione dell'Avviso sono convocati, in ordine di graduatoria e in relazione al fabbisogno, per la scelta di uno o

più incarichi presso una o più Istituzioni Scolastiche, secondo un atto di adesione che disciplini gli obblighi della prestazione stessa secondo il presente Regolamento e secondo le norme civilistiche che regolamentano le prestazioni d'opera.

A ciascun candidato, verrà riconosciuta la possibilità di esprimere la scuola/le scuole di preferenza e il numero massimo di alunni, di cui vuole farsi carico, comunque non oltre il numero di tre, compatibilmente con l'orario scolastico delle lezioni dei minori, a favore dei quali svolgere la prestazione professionale.

L'assistente all'autonomia e alla comunicazione rende, sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa/amministrativa del Capo d'Istituto, la propria prestazione in regime di prestazione d'opera intellettuale, secondo l'art. 2222 C.C. quindi come lavoratore autonomo per un numero di ore settimanali in ragione delle ore assegnate nel PEI.

In caso di assenza dello studente, la prestazione del professionista potrà intendersi sospesa solo a partire dal terzo giorno di assenza consecutiva e fino al rientro a scuola dell'alunno disabile (previa comunicazione da parte della famiglia o della Scuola): queste ore non erogate potranno essere rese, nella medesima settimana, attraverso una diversa articolazione oraria settimanale o previo raccordo con il Consiglio di classe/Dirigente Scolastico prestate per l'aumento del tempo scuola dell'alunno disabile, quali ad esempio gite scolastiche, manifestazioni ed eventi fuori dall'ordinario orario scolastico, secondo la progettualità sviluppata dal professionista e condivisa con l'Istituzione scolastica.

Nulla verrà corrisposto per la prestazione non resa.

Nei primi due giorni di assenza imprevista e non comunicata del minore, il professionista potrà rendersi disponibile a svolgere attività funzionali all'inclusione nei confronti dell'intero gruppo classe, fino a un max di n. 1 ora/die, in compresenza con l'insegnante curriculare. Le ore non rese durante i primi due giorni assenza del minore, non comunicate preventivamente dalla famiglia, potranno anche essere rese, nella medesima settimana, per la partecipazione a sessioni di progettazione condivisa dell'intervento (es. G.L.H.O.) formative/ di ricerca-azione, funzionali all'efficacia dell'intervento messo in atto a favore del minore disabile al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi che il professionista si è prefissato.

Le convocazioni devono iniziare entro dieci giorni prima della data di inizio delle attività didattiche.

## **Art. 10** **Presentazione istanze e richiesta contributo**

Al fine di quantificare in largo anticipo, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, la somma da assegnare a ciascuna Istituzione Scolastica, i Dirigenti Scolastici dovranno comunicare al Servizio competente, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, il numero e i nominativi degli alunni disabili che necessitano di assistenza specialistica, unitamente alla certificazione scolastica rilasciata dalla ASP ed al verbale integrale del G.L.H.O. (Gruppo Lavoro Handicap d'Istituto), in modo tale da garantire l'erogazione del servizio de quo con l'inizio del nuovo anno scolastico. Il termine entro cui l'iter procedurale si dovrà concludere è di 100 giorni dalla data ultima di presentazione delle istanze da parte delle scuole.

## **Art. 11** **Criteri e modalità di erogazione del contributo**

Il contributo per il servizio di assistenza specialistica, è determinato per ciascun anno scolastico in base al numero degli alunni disabili aventi diritto e frequentanti la scuola e alle risorse finanziarie assegnate nel pertinente capitolo del bilancio comunale. Le scuole provvederanno direttamente al pagamento del compenso

spettante agli operatori specializzati. L’Ufficio competente eroga, a ciascuna Istituzione scolastica, il contributo, di cui al periodo precedente, nelle seguenti modalità:

- 1<sup>^</sup> anticipazione pari ai quattro/dodicesimi (settembre/dicembre) dell’anno scolastico di riferimento;
- 2<sup>^</sup> anticipazione pari ai quattro/dodicesimi (gennaio/aprile)
- saldo a rendicontazione delle ore effettivamente prestate dagli operatori, da presentarsi entro e non oltre il 20 giugno.

Le somme assegnate saranno soggette alle modalità di rendicontazione di cui al successivo art. 13.

### **Art. 12 Competenze della scuola**

I Dirigenti Scolastici svolgeranno i seguenti compiti:

- comunicare all’U.O. Assistenza Specialistica con immediatezza il ritiro dalla frequenza scolastica del minore affidato ed assistito;
- facilitare l’integrazione del servizio erogato a supporto degli alunni disabili;
- monitorare le azioni di supporto e segnalare eventuali criticità;
- coordinare le azioni propedeutiche per il corretto svolgimento degli incontri del G.L.H.I. (Gruppo Lavoro Handicap d’Istituto);
- rispettare la tempistica prevista dall’Ente Locale per la richiesta degli assistenti alla autonomia e alla comunicazione;
- somministrare alle famiglie dei minori disabili i questionari, elaborati dall’Area Scuola, sulla soddisfazione dell’efficacia del servizio reso;
- relazionare con cadenza quadriennale all’Ufficio competente l’andamento delle attività svolte dagli operatori specializzati;
- coordinare il personale specializzato assegnato ad ogni Istituzione scolastica, relativamente all’effettivo lavoro svolto;
- provvedere direttamente al pagamento del compenso spettante agli Assistenti specializzati;
- dare immediata comunicazione all’ufficio Assistenza Specialistica in merito alle eventuali inadempienze da parte dell’assistente specializzato rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’atto di adesione.

### **Art. 13 Rendicontazione**

A conclusione delle attività didattiche dell’anno scolastico di riferimento, e comunque non oltre il 30 giugno, le singole Istituzioni Scolastiche dovranno rendicontare all’Ufficio che ha erogato il contributo la spesa effettivamente sostenuta a fronte del contributo assegnato secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale. Le eventuali somme assegnate e non utilizzate rimarranno nelle casse delle scuole e potranno essere ridefinite per lo stesso scopo per il successivo anno scolastico, fermo restando che vi sia la necessità e la condizione per attivare il servizio. L’Istituzione Scolastica che ha ricevuto il contributo e che non lo ha utilizzato tutto o in parte, ha l’obbligo di comunicare all’Ente Comunale gli eventuali spostamenti degli alunni disabili.

### **Art. 14**

#### **Cause di sospensione della prestazione e decadenza dalla graduatoria**

A seguito di segnalazione di inadempienza da parte dell'Assistente Specializzato effettuata dal Dirigente scolastico, in recepimento anche di reclami circostanziati da parte delle famiglie e/o organi collegiali, l'Amministrazione procederà ad inviare formale lettera di diffida all'Assistente e, in caso di reitera, procederà, previo parere vincolante del G.L.H.O., alla sospensione della prestazione resa dal professionista e alla dichiarazione di decadenza dalla graduatoria.

Costituisce, altresì, causa di decadenza dalla graduatoria l'evidenza di reati accertati mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale da parte dell'amministrazione, al fine di verificare la dichiarazione sostitutiva resa dall'assistente in ordine all'assenza di:

1. condanne per i reati quali prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale ed adescamento di minorenni sul web;
2. irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

### **Art. 14 bis**

#### **Norma Transitoria**

Le graduatorie pubblicate a seguito dell'emissione degli Avvisi prot. 753920 del 22/06/2023, prot. 1392769 del 18/10/2023 e prot. 193718 del 21/02/2024 sono prorogate fino alla scadenza delle graduatorie triennali, di cui all'Avviso Pubblico prot. n. 824243 del 27/07/2022 approvate con D.D. 8793 del 23/09/2022. I candidati saranno convocati nell'ordine progressivo temporale delle graduatorie approvate.

### **Art. 15**

#### **Norma di Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Testo, si rinvia alle norme Regionali e Statali previste in materia.